Sezione: EMILIA ROMAGNA
Esito: SENTENZA
Numero: 85
Anno: 2018
Materia: RESPONSABILITA'
Data pubblicazione: 23/04/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA
composta dai seguenti magistrati:
Dott. Donato Maria FINO Presidente
Dott. Francesco Maria PAGLIARA Consigliere
Dott. Alberto RIGONI Consigliere relatore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 44796 proposto ad istanza del Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna della Corte dei conti nei confronti di (...), rappresentato e difeso dall'Avv. M. Gionchetti del Foro di Ferrara, (...) Fabrizio, rappresentato e difeso dall'Avv. M.L. Mezzogori del Foro di Ferrara e (...), non costituito;
Visto l'atto di citazione;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 21 marzo 2018 il relatore Cons. Alberto Rigoni, il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Domenico De Nicolo, l'Avv. M. Gionchetti per (...) e l'Avv. M. L. Mezzogori per (...).
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione del 26.10.2017 la Procura Regionale cita in giudizio (...), (...) e (...), all'epoca dei fatti contestati rispettivamente i primi due Assessori e il terzo Consigliere Comunale del Comune di Comacchio (FE), per sentirli condannare al risarcimento del danno all'immagine, in favore del predetto ente locale, complessivamente per tutti i convenuti nella misura di euro 30.000,00 o, in subordine, nella misura di euro 9.600,00 per (...) e di euro 15.000,00 per (…).
La domanda si fonda sulla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1076/2014 del 9.09.2014, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 24.03.2016, e passata in giudicato il 7.09.2016 nei confronti di (...) e il 1.12.2016 nei confronti di (...) e (...). A conclusione della vicenda giudiziaria riguardante episodi corruttivi accaduti a Comacchio (FE) nel 2008 e nel 2009 finalizzati a facilitare nella zona alcuni investimenti di imprenditori privati mediante attività di agevolazione delle pratiche amministrative di rispettiva pertinenza, (…) e il (...) sono stati definitivamente condannati entrambi per il reato di corruzione impropria (art. 318, comma I, c.p.) alla pena di anno uno e mesi sei di reclusione, pena sospesa, e il FERRONI alla pena di anno uno di reclusione per il reato di istigazione alla corruzione (art. 322, comma IV, c.p.).

La Procura ha evidenziato una serie di notizie apparse sui principali quotidiani, sia a livello locale che nazionale, da cui emerge un danno all'immagine pubblica del Comune di Comacchio (FE) a seguito della condotta infedele e illecita dei convenuti.
L'attrice quantifica in via principale il danno all'immagine nella misura di euro 30.000,00, pari all'importo richiesto dai convenuti a terzi per commettere l'attività contraria ai propri doveri, o nella misura di euro 9.600,00 per (...) pari al doppio delle utilità percepite da ciascuno,
e di euro 15.000,00, secondo una valutazione equitativa, per il (…)
Si costituisce in giudizio (...) rilevando come la citazione si fondi unicamente sul capo d'imputazione di cui al rinvio a giudizio e sulla sentenza di primo grado, quando in realtà vi è stata una riqualificazione del reato (identificato nell'art. 318, I comma, c.p.) che influisce sulla valutazione della condotta.
Ritiene che la Procura Regionale non abbia fornito una compiuta dimostrazione del danno all'immagine contestato, e che dai fatti emergenti dalle sentenze penali la condotta del (...) appaia del tutto svincolata dalla vicenda come riportata sugli organi di stampa.
Contesta la quantificazione del danno operata in citazione, ritenendola spropositata per quanto realmente accaduto, e chiede il rigetto della domanda o, in subordine, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito.
Si costituisce in giudizio (...) sottolineando la derubricazione del reato ad opera della Corte d'Appello di Bologna e contesta la sussistenza del *clamor fori* per mancanza di provvedimenti cautelari nei suoi confronti.
Osserva come non vi sia stato alcun nocumento patrimoniale che possa giustificare una richiesta di risarcimento così elevata.
Chiede pertanto il rigetto della domanda.
All'udienza del 21 marzo 2018 l'Avv. M.L. Mezzogori ha portato a conoscenza della Corte che (...) è deceduto in data 3 febbraio 2018.
Le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni contenute in atti.
In via preliminare va dichiarata, ai sensi dell'art. 108 D. L. vo n. 174/2016, l'interruzione del processo nei confronti di (...), il cui decesso è stato accertato all'udienza di trattazione.
Nel merito la domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.
Il quadro normativo in materia di danno all'immagine prende le mosse dall'art. 17, comma 30 ter, D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, successivamente modificato con D.L. n. 103/2009, convertito in legge n. 141/2009, che ha affermato la possibilità di esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine della pubblica amministrazione unicamente nei soli casi e nelle ipotesi previste dall'art. 7 della legge n. 97/2001.
La legge n. 97/2001 disciplina l'attività di comunicazione della sentenza penale irrevocabile di condanna al Procuratore della Corte dei conti, da parte dell'omologo della Procura della Repubblica, al fine di promuovere l'azione contabile per le fattispecie di danno erariale che emergono dalle condotte dei soggetti condannati in via definitiva. Detta comunicazione, a norma dell'art. 7 (ora abrogato), avveniva limitatamente alle condanne per i principali delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (capo I, titolo II, libro II c.p.).
Tale limitazione ha consentito, ad oggi, la persecuzione del danno all'immagine solo per fatti accertati con sentenze penali passate in giudicato e

solo per le fattispecie di reato contenute dall'art. 314 all'art. 335 bis c.p..
Con l'entrata in vigore della legge n. 190/2012 (che ha introdotto nel nostro ordinamento importanti disposizioni tendenti al contrasto della corruzione nel settore pubblico) è stato inserito il comma 1 *sexies* nell'art. 1, legge 20/1994, a norma del quale : " ... *l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione, accertato con sentenza passata in giudicato, si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente*".
Trattasi, come si evince dalla mera lettura di detta disposizione, di una concezione patrimoniale dell'*utilitas* conseguita dal pubblico dipendente convenuto in giudizio per la lesione dell'immagine dell'ente, in sintonia con gli obiettivi di contrasto all'illegalità nel settore pubblico, tipici della legge n. 190/2012, che vede nella cessione illecita di somme di denaro o di altre utilità il principale movente dell'agire criminoso dei soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile. Resta, ovviamente, aperta la possibilità di offrire, ad onere del Pubblico Ministero Contabile agente, la prova che il danno sia di entità maggiore, a prescindere dal parametro del *duplum* indicato dal comma 1 *sexies*, in assenza di specifici indicatori per la quantificazione del danno, laddove non vi sia stato il passaggio di somme da parte di soggetti terzi al pubblico dipendente corrotto.
Si ritiene pertanto che le fattispecie per la quali i convenuti (...) e (...) sono stati condannati non presentano particolari problemi per quanto attiene alla richiesta di risarcimento del danno all'immagine, posto che trattasi di condotte accertate con sentenza penale passata in giudicato per reati compresi nel capo I, titolo II, libro II c.p..
La diffusione delle notizie di stampa a livello locale e nazionale, come dimostrato dalla Procura attrice mediante la produzione degli articoli dedicati alla vicenda, consente di ritenere sussistente il *clamor fori* dannoso per il prestigio e la reputazione dell'ente locale coinvolto.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno, il Collegio ritiene che, da quanto si evince dalla sentenza del Tribunale di Ferrara n. 1076/2014, l'utilità percepita dai convenuti (...) e (...) da tale (…)
per ottenere gli illeciti vantaggi ammonta ad euro 4.800,00 ciascuno. A mente dell'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, la quantificazione della condanna può esser quindi rapportata al doppio di tale somma, nella misura conclusiva di euro 9.600,00 per ciascun convenuto.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l'interruzione del processo, ai sensi dell'art. 108 D. L.vo n. 174/2016, nei confronti di (...).
Accoglie la domanda attorea come da motivazione, e per l'effetto condanna (...) e (...) al pagamento della somma di
euro 9.600,00 ciascuno, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici FOI dal 1.12.2017 al deposito della sentenza, ed interessi legali dal deposito all'effettivo soddisfo.
Condanna i convenuti (...) e (...) in solido
al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 251,53 (duecentocinquantuno/53).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 21 marzo 2018.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to Cons. Alberto RIGONI f.to Pres. Donato Maria FINO
Depositata in Segreteria il giorno 23 aprile 2018
p. Il Direttore di Segreteria
f.to Gerardo Verdini